

## IL PROCESSO ESECUTIVO PROSEGUE OLTRE LA DISERZIONE DEL SECONDO INCANTO?(\*)

1. - Il problema proposto tocca quella che può considerarsi una dimenticanza legislativa. Il *conditor legis* è stato eccessivamente ottimista. Egli ha supposto che il secondo incanto abbia sempre un esito positivo; non ha previsto, così, che cosa succeda nel caso inverso e cioè quando esso vada deserto. Si potrà andare avanti nella espropriazione, vuoi mobiliare, vuoi immobiliare, attraverso un terzo, un quarto incanto e via dicendo? Od essa si arresterà al secondo? A stare alle opinioni dei vari uffici esecutivi, ci sarebbe da concludere: *tot capita, tot sententiae*. Non è ovviamente questa una soluzione. Si hanno infatti sedi giudiziarie, che ammettono un numero pressoché illimitato di esperimenti d'asta, e sedi invece che non ne concepiscono altro che due e due soli.

Nel nostro caso il pretore è stato della prima tesi.

Occorre a questo punto soggiungere peraltro che, qui, il problema si presentava notevolmente semplificato: ben diverso è invece laddove esso sia legato alla questione circa il vincolo del prezzo (come nella espropriazione immobiliare o nella assegnazione). Qui esso incide su tale questione, se non ne è addirittura presupposto. Infatti si tratta di stabilire se il terzo incanto abbia a tenersi alle stesse condizioni del secondo immobiliare o se l'assegnazione, dopo la diserzione del secondo incanto, debba essere disposta alle stesse condizioni di quella dopo il primo<sup>(1)</sup>.

---

(\*) Da «Giurisprudenza italiana», 1955, I, 2, p. 1049.

*Lo scritto annota la seguente massima:*

PRETURA DI VARESE, 13 giugno 1955, Pret. Massaris, Bianchi c/ Valbusa:

*«La esecuzione mobiliare non si esaurisce con la diserzione del 2° incanto, ma prosegue sino alla liquidazione dei beni. Ben può quindi essere ordinato un nuovo incanto».*

<sup>(1)</sup> Su quest'ultima questione veggasi la mia nota: *Se sia ammissibile ed a quale prezzo un'assegnazione mobiliare dopo la direzione del secondo incanto*, in *Giur.*

La soluzione di tale quesito è importante nel quadro generale di quella del problema proposto. E se ne deve tenere il debito conto. Ma qui la *quaestio iuris* va vista nel suo assieme.

2. - È stato dunque osservato dai sostenitori della tesi, per la quale il processo esecutivo si arresterebbe alla diserzione del secondo incanto, che sarebbe preminente il rilievo che il codice di rito contempla due soli incanti e non più di due.

Dovrebbe essere quindi escluso un terzo incanto, in base all'apoftegma: *ubi lex voluit, dixit*.

Alla stessa guisa non sarebbe ammissibile alcun altro rimedio di alienazione coattiva: e così l'assegnazione, la vendita a trattative dirette o per commissionario, dopo il secondo incanto deserto.

Il tutto viene poi spiegato ed avvalorato dall'argomento, pur addotto<sup>(2)</sup>: che il compendio pignorato diverrebbe inalienabile, in quanto insuscettibile di alcuna valutazione, dopo che è mancata qualsiasi offerta (secondo esperimento d'asta). È assai importante prendere in esame, anzitutto, quest'ultimo argomento, perché da esso dipende, per buona parte, la validità stessa del primo, del quale tratteremo in seguito.

Occorre, qui, osservare come l'assunto che il compendio avrebbe perso qualsiasi valore, per effetto della diserzione del secondo incanto, potrebbe essere, in ipotesi, invocato solo per la espropriazione mobiliare, giacché per quella immobiliare esso non è applicabile, dal momento che non è ammessa vendita a qualsiasi offerta. Il fatto che il compendio immobiliare non sia stato venduto al prezzo ribassato *ex art. 591, 2° comma, c.p.c.*, non induce a ritenere che esso sia divenuto *res nullius valoris* ed anzi esclude una siffatta tesi.

Si vedrà, così, come l'argomento non sia sussumibile a principio-guida. Ma esso è anche infondato in sé e per sé, pur relativamente a quella mobiliare.

Non è difficile vedere che cosa si annidi dietro la frase: «il compendio non ha avuto neppure una qualsiasi offerta... *ergo* esso è privo di valore». Si cela, né più, né meno il sofisma di inferire dalla sorte negativa di un determinato esperimento d'asta, come il secondo, addirittura la conclusione che i beni non avrebbero più alcun valore. Ora non è chi non veda

*compl. Cass. civ.*, vol. 34°, pp. 419-426.

<sup>(2)</sup> D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1953, II, p. 99, n. 916; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1954, p. 318, n. 239.

quanto ciò sia aberrante. Infatti la sorte di un incanto può dipendere da fattori diversi e mutevolissimi quali la pubblicità data ad esso e la partecipazione medesima di offerenti. La pratica insegna come vadano le cose in fatto di esperimenti d'asta e quanto poco indicativo del valore sia l'offerta avanzata o mancata. Il fatto che i beni siano risultati senza alcuna offerta di acquisto ad un determinato esperimento d'asta non può fare concludere che i beni non abbiano un oggettivo valore di scambio nella società. Né si può — a mio sommo avviso — osservare, a questo proposito, che siamo di fronte ad un determinato tipo di fenomeno circolatorio dei beni, quale è dato dalla espropriazione forzata, esclusorio di qualsiasi altro tipo, talché anche il giudizio di valore vada rapportato ad esso. E di qui arguirsi che i beni non avrebbero più alcun valore, in quanto rimasti privi di qualsivoglia domanda di mercato: l'unica forma di mercato ipotizzabile sarebbe qui postulato dalla alienazione coatta.

Un simile modo di porre il problema è, senza dubbio, errato.

Infatti quello che la sanzione esecutiva colpisce è il valore di scambio del bene, non rispetto a quel tipo di mercato, che si concreta nella vendita forzata, ma rispetto ad ogni forma di mercato possibile.

Ciò si dimostra colla osservazione che quello che la esecuzione pregiudica è la disponibilità generale del bene, sia *ex parte debitoris*, che *ex parte tertii*, in qualsiasi forma e regime di mercato ipotizzabile.

Orbene, se ciò che forma oggetto della sanzione esecutiva è il valore di scambio del bene rispetto al mercato, inteso in senso generale, mi pare che sia a tale nozione di valore che occorra fare capo per dire che «il bene è rimasto *sine valore*».

Si vedrà così la incongruenza del ragionamento formulato.

Evvi però di più ancora.

Anche ove si assumesse ad angolo visuale il valore di scambio del bene rispetto al processo esecutivo, si può concludere che il bene è rimasto senza alcun valore solo in quanto si supponga la sua ulteriore inalienabilità nel quadro medesimo. In altri termini si finisce per dare in tesi ciò che dovrebbe essere dimostrato in ipotesi. Non è mestieri dire come, qui, si cada in una petizione di principio tra le più evidenti.

A questa stregua ragionando si dà per dimostrato che non possa più tenersi un terzo, un quarto incanto, quando è proprio questo che si deve dimostrare.

Ora non può darsi in tesi né la alienabilità, né la inalienabilità del bene in via ulteriore, rispetto al secondo incanto.

E tutto il ragionamento cade irrimediabilmente. Ma, a tutto concedere, quale sorte finirebbe per essere assegnata al compendio pignorato?

Si è sostenuto che esso dovrebbe essere restituito al debitore esecutato in quanto beni, *sine valore*<sup>(3)</sup>.

Non è chi non veda la stranezza di una proposta del genere.

Il rilievo che i beni sarebbero divenuti *sine valore* non solo non spiega, ma anzi esclude che essi... vadano restituiti al debitore esecutato, così come la soluzione di restituirli al medesimo nega in tesi... che essi siano privi di alcun valore.

Valga il vero! In effetti, se fosse esatto che i beni, rimasti invenduti, siano divenuti *res nullius valoris*, resterebbe anche dimostrato che... con tali beni il debitore non risponderebbe mai, una volta che gli fossero restituiti.

Non si può rispondere con beni che siano *res nullius valoris*.

Il che equivale ad escludere che essi possano essere restituiti al debitore esecutato, giacché, se lo fossero, essi al contrario rientrerebbero a fare parte del patrimonio con cui egli medesimo risponderebbe!

E quindi finirebbero per assumere un valore, anziché non averne alcuno.

La restituzione al debitore esecutato infatti postula una reviviscenza del potere di disporre dei beni *ope debitoris* e quindi... un valore di scambio del bene.

Un valore di scambio, sia chiaro, rispetto al mercato, inteso in senso generale, nel quale è esercitabile la disponibilità da parte del debitore esecutato.

Cioè per l'appunto quanto si era negato in tesi di principio.

E poi, se non si avesse più a rispondere con siffatti beni, in quanto privi di valore, come mai il creditore potrebbe ripignorarli di bel nuovo?

La dottrina, che accoglie l'opinione della restituzione, ammette che si possa fare luogo a nuovo pignoramento sui medesimi beni, già oggetto di esecuzione, nel momento in cui fossero a restituirsi.

Il che significa riconoscere al compendio, restituito, la funzione di garanzia in rapporto alla responsabilità patrimoniale: in altri termini un valore di scambio; ed un valore addirittura valutabile dall'ufficio esecutivo. Ma allora come negare che la sanzione esecutiva in atto, vada avanti nel suo realizzarsi? Io non riesco a vedere come possa dirsi che, qui, il creditore non sia... garantito, quando si finisce per concludere che quei beni, anche restituiti, debbono ancora assolvere alla funzione di... garanzia rispetto a quel... medesimo o ad altri creditori! Non è luogo a dubitare che, tenuti fermi i rapporti di garanzia e responsabilità in ordine al compendio pignorato, ne discenda che anche la sanzione esecutiva, espressione di

(<sup>3</sup>) D'ONOFRIO, *op. cit.*, *loc. cit.*; CASTORO, *op. cit.*, *loc. cit.*

siffatti rapporti, abbia a restare in piedi e a procedere verso la sua attuazione.

Non si può uscire dal gioco delle contraddizioni.

Ma poi come si fa ad ipotizzare un apprezzamento di inidoneità della garanzia, in sede legislativa, senza tenere conto che di questo parere potrebbe non essere l'unico interessato e cioè il creditore procedente?

Quest'ultimo, infatti, potrebbe ritenere che il compendio, pur rimasto invenduto, è idoneo a garantirlo, se ulteriormente venduto!

Ed ove ritenesse la inidoneità avrebbe pur un mezzo a disposizione per non insistere: la rinuncia alla esecuzione od il lasciarlo perimere.

Il giudizio, dunque, di valore relativamente al compendio spetta solo al creditore procedente ed esula completamente da qualsiasi profilo in termini normativi, come vorrebbero i sostenitori dell'opposta opinione. Una visione in quest'ultimi termini è talmente aberrante che richiamerebbe l'idea di una garanzia coatta o di una soggezione ad un obbligo di garantirsi meglio, che contrasta sensibilmente col principio dispositivo del diritto soggettivo, nonché del processo.

Ma poi che cosa significherebbe questo obbligo di garantirsi meglio? Esso significherebbe anche la fuga del compendio pignorato, prima di arrivare a sottoporlo a nuova esecuzione!

Si deve tenere conto che anche un'alienazione compiuta in contrasto col divieto di disporre, ritornerebbe efficace dal momento che i beni fossero restituiti.

Ed il creditore potrebbe così solo ringraziare il legislatore che col pretesto di garantirlo meglio, lo ha privato della garanzia esistente.

Tutto sommato quindi: la conclusione che i beni, per effetto della diserzione del secondo incanto siano divenuti *sine valore*, è frutto di equivoci.

3. - Una volta dimostrata, come mi pare, la infondatezza dell'assunto riferito si tratta di vedere l'altro argomento: «il codice di rito contempla due soli esperimenti d'asta e non più di due». «Ergo... sarebbe ad escludersi un prosieguo della esecuzione attraverso un terzo, un quarto incanto e via dicendo». Una tale tesi potrebbe essere esatta ad una sola condizione: che si provi quale altra sorte sia da assegnarsi al compendio pignorato.

Mi pare che sia da rigettarsi *a priori* la conclusione che esso non sia ulteriormente alienabile e neppure vada restituito al debitore, ma rimanga, in eterno vincolato allo *statu quo* di pignoramento. Una opinione del genere, che postulerebbe la quiescenza in eterno del processo esecutivo, non è neppure formulabile.

Il compendio, se non è ulteriormente alienabile, dovrà allora essere restituito, in ipotesi, al debitore esecutato in libera disponibilità!

Siffatta conclusione è da escludersi sia che la si voglia considerare in sé e per sé, per trarne poi la perenzione del processo esecutivo, sia invece che la si voglia fare discendere dalla estinzione di quest'ultimo.

Le ragioni in sintesi sono le seguenti:

a) *La restituzione del compendio al debitore in disponibilità, in sé e per sé, è esclusa per l'argomento ex artt. 579 e 604 c.p.c.*

Le norme, da ultimo richiamate, stabiliscono un difetto di legittimazione del debitore esecutato a rendersi acquirente dei beni soggetti alla sanzione esecutiva, anche al pubblico incanto.

Il perché ce lo ha detto il Satta<sup>(4)</sup> laddove ha spiegato che un tale acquisto non è ammesso ad un prezzo inferiore all'importo totale dei crediti e delle spese «perché esso non potrebbe sciogliere il vincolo che grava sul bene». Orbene, di qui si trarrà per argomento *a fortiori* che la restituzione del compendio non potrebbe essere ammessa comunque, perché il vincolo ed in ogni caso la restituzione al debitore non scioglierebbe il vincolo della sanzione esecutiva. Né si dica che la restituzione sarebbe ammissibile in quanto il vincolo si sciogla e per effetto del medesimo, perché rimarrebbe a spiegarsi quest'ultimo assunto. Infatti anche nella vendita all'incanto al debitore, il processo esecutivo si estingue e dovrebbe essere perciò ammissibile la legittimazione negata.

Infine non si riuscirebbe a vedere perché mai, se i beni potessero ritornare in libera disponibilità del debitore esecutato *gratis et amore*, essi non lo potrebbero essere al prezzo maggiore tra quello offerto, in regime di gara.

Come si vede il ragionamento a farsi è alla rovescia. Infatti, una volta che sia escluso l'acquisto, al maggior prezzo offerto, da parte del debitore, resta anche escluso che esso possa essere restituito al debitore esecutato come soluzione, *gratis et amore*, del processo esecutivo.

Un siffatto postulato, alla stregua degli artt. 579 e 604 c.p.c., si spiega solo colla ragione che «occorre che si esaurisca la responsabilità in ordine al credito per cui si procede, perché possa essere frustrata la sanzione esecutiva».

Il che equivale a dire che il processo esecutivo deve raggiungere in ogni caso un risultato utile sinché permanga la responsabilità del debitore esecutato.

Si trarrà, con ciò, anche la conseguenza che la esecuzione non si estingue in dipendenza della restituzione dei beni al debitore esecutato, perché questa premessa è fallace ed erronea.

(<sup>4</sup>) Satta, *Dir. proc. civ.*, Padova, 1953, p. 409.

b) *Infine essa non discende, come conclusione remota, dalla perenzione del processo esecutivo, in quanto quest'ultimo non cade in istato di perenzione per effetto della diserzione del secondo esperimento d'asta.*

Infatti le fattispecie di estinzione della esecuzione enunciate dalla legge sono quelle desumibili *ex artt.* 629, 630 e 631 c.p.c.

Queste riguardano: la inattività delle parti, la rinuncia e la omessa comparizione alla udienza di fissazione d'asta e non altro.

Non pare lecito che si possa costruirne altre, assumendo, la norma al proposito, un carattere tassativo e insuscettibile di interpretazione estensiva. Sembra quindi da escludersi in base allo stesso apoftegma *ubi lex voluit dixit*, che la diserzione del secondo incanto possa configurare un caso di perenzione del processo esecutivo.

E quindi che il compendio pignorato vada, per tale premessa, restituito al debitore esecutato.

Una riprova su questo punto la diamo offrendo la prova inversa e cioè che il processo esecutivo *...va avanti fino alla liquidazione dei beni*, anche oltre la diserzione del secondo incanto.

Una siffatta tesi è avvalorata da parecchi argomenti. Soccorre, in questo senso, la esperibilità della opposizione *ex art.* 615, 2° comma, c.p.c. e della rivendica di terzo *ex art.* 620 c.p.c. anche dopo la diserzione del secondo incanto, e cioè fin quando il processo o non sia esaurito o estinto. In relazione a tali rimedi, è dalla legge conferita al giudice la facoltà di sospendere il processo esecutivo. Se ne arguirà che, se il giudice può sospendere la esecuzione, è perché essa è suscettibile di andare avanti.

Ma soprattutto a favore della tesi che la esecuzione prosegue, *milita il principio sistematico che la sanzione esecutiva deve trovare la sua realizzazione e così vengono assicurati gli effetti satisfattivi della pretesa del creditore.* È notevole, sotto questo aspetto, considerare che il nostro sistema legislativo assegna, come sorte normale, al processo esecutivo, la realizzazione o liquidazione dei beni e quindi il riparto, mentre l'estinzione è un caso del tutto anomalo. E si è già visto che la diserzione del secondo incanto non sia inquadrabile tra le ipotesi di perenzione della esecuzione. Nel segno di questo principio soccorre anzitutto il medesimo carattere sanzionatorio, che è stato assegnato, dalla dottrina, alla esecuzione forzata<sup>(5)</sup>.

Nella sanzione è implicito il suo carattere a conservarsi ed attuarsi, per quelle medesime ragioni pubblicistiche, onde essa è stata disposta.

---

(5) CARNACINI, *Contributo alla teoria del pignoramento*, Padova, 1936, pp. 4 ss., 255 ss.

In secondo luogo, un tale principio che la esecuzione abbia a trovare la sua attuazione, a meno che il legislatore non lo escluda, discende dalla funzione satisfattiva che la esecuzione assume in rapporto alla pretesa del creditore procedente.

La soluzione della perenzione pregiudicherebbe proprio questa funzione, oltre a quella di garanzia. Infatti, una volta che i beni fossero restituiti in libera disponibilità del debitore esecutato, chi potrebbe dire che essi rimangono nel patrimonio del medesimo sino al nuovo pignoramento? Od al contrario non saranno già usciti, per via di un atto dispositivo interinale? A questo proposito la conclusione avanzata si risolverebbe nel ritenere che la diserzione del secondo incanto segnerebbe un termine finale alla inefficacia del negozio, compiuto in violazione del divieto di disporre, ed uno iniziale di efficacia. In tutto ciò non può convenirsi.

Una siffatta tesi: che il processo esecutivo vada avanti verso un risultato utile, a meno che eccezionalmente e nelle ipotesi contemplate non si estingua, è avvalorato da numerosi argomenti testuali.

Soccorre, in questo senso, anzitutto l'osservazione che il legislatore ha contemplato come seguito ulteriore della procedura esecutiva, rispetto al secondo incanto, solo la distribuzione del ricavo. Nel che si dà per supposto che la esecuzione abbia sempre a raggiungere un risultato utile e cioè tale da rendere attuabile la distribuzione del ricavo.

Ma v'è ancora di più.

È sintomatico il rilevare che il legislatore, quando ha voluto escludere un prosieguo della esecuzione, è ricorso al rimedio della assegnazione necessaria, come per gli oggetti d'oro e d'argento *ex art. 539, 2° comma, c.p.c.* e per i crediti *ex art. 553 c.p.c.* Vale a dire ha dato alla esecuzione un risultato necessariamente positivo.

Nel medesimo segno della liquidazione dei beni, come evento necessario della espropriazione, pur dopo il carattere negativo del secondo esperimento d'asta, concorre l'*art. 540 c.p.c.* in materia di rivendita.

Qui è stata prevista la ipotesi che l'acquirente non abbia a pagare il prezzo e così a rendersi inadempiente. Il che è quanto dire che il secondo incanto sia riuscito praticamente infruttuoso. Ebbene, il codice di rito ha contemplato un nuovo incanto! Non sembra che possa escludersi per argomento analogico anche un nuovo incanto e comunque un seguito nella fattispecie che il secondo, anziché infruttuoso per inadempienza dell'acquirente, sia risultato infruttuoso comunque.

Ancora può trarsi partito, a favore del principio sistematico del prosieguo, anche da quanto avviene nella procedura fallimentare<sup>(6)</sup>. Non è con-

<sup>(6)</sup> Il richiamo alla procedura fallimentare è nel SATTI, *op. cit.*, n. 346, p. 396.

testabile che, in questa, pur per tanti aspetti assimilabile a quella onde si discorre, la liquidazione dei beni abbia luogo comunque. Il richiamo è legittimo tanto più che la legge fallimentare rinvia alle norme sulla espropriazione.

Infine giova pure l'invocazione analogica *ex art.* 64, 11° e 12° comma, e 74, 4° e 5° comma, della legge esattoriale. Qui il legislatore ha previsto *ex professo* il caso che il secondo incanto vada deserto. E quale è stata la conclusione? Nel segno di un prosiegua della procedura espropriativa attraverso una vendita da parte del Sindaco e quindi dell'Amministrazione finanziaria, nella prima ipotesi, attraverso un terzo incanto, nella seconda.

Una volta che sia ammesso il prosiegua della procedura esecutiva, ne viene la conseguenza che indifferente è la forma che essa assumerà in sede di liquidazione: così si potrà disporre un terzo incanto, o la assegnazione o la vendita a trattative dirette o per commissionario.

La scelta dell'uno e dell'altro mezzo sarà fatta dal giudice secondo un calcolo di maggiore idoneità a raggiungere lo scopo, ricorrendo ai poteri *ex art.* 484 c.p.c.

Si risponde, con ciò, alla obiezione di chi non vedendo altra forma che quella del terzo o quarto incanto, ne sconta *a priori* un risultato negativo, sulla base della esperienza del secondo.

E quindi ha finito per escludere la ulteriore applicazione della sanzione esecutiva.

In verità, non è detto che il terzo od il quarto incanto abbia ad essere necessariamente negativo, in quanto lo è stato il secondo.

Acquista molto rilievo qui la pubblicità che sia data all'esperimento d'asta ed il fatto che essa abbia a toccare eventuali interessati, che non erano stati raggiunti dalla pubblicità del secondo incanto. E poi occorre anche osservare che il terzo incanto potrebbe essere affidato nella esecuzione ad un istituto autorizzato *ex art.* 534 c.p.c. e quindi particolarmente idoneo alla vendita, nel mentre il secondo era magari stato tenuto dall'ufficiale giudiziario.

In questo caso non sembra lecito scontare *a priori* un esito negativo. Si è però rilevato come il giudice potrebbe, nella ipotesi che ritenesse inidoneo un terzo esperimento d'asta, ricorrere anche ad altre forme e cioè alla vendita a trattative dirette o per commissionario, ovvero anche alla assegnazione, se chiesta dal creditore.

Non è luogo a dubitare che la vendita a trattative dirette o per commissionario, secondo quanto è dato trarre dalle esperienze in materia di realizzazioni fallimentari, si presenti il più delle volte come lo strumento più qualificato per una liquidazione, ove pure il rimedio dell'incanto sia andato deserto.

A questo proposito non pare un ostacolo insuperabile la obiezione che nel sistema espropriativo la vendita a trattative dirette o per commissionario sia prevista come un mezzo, che precede anziché seguire la vendita all'incanto.

Il codice la prevede prima (art. 530, 3° comma, 532 e 571 c.p.c.) per la semplice ragione che non prevede *ex professo* un seguito dopo la diserzione del secondo esperimento d'asta e comunque essa può presentare maggiori garanzie per una alienazione conveniente del compendio.

Ma non mi pare che ci sia alcuna ragione per escluderla anche una volta che il rimedio degli incanti si sia dimostrato praticamente infruttuoso. Tutto sommato su questo punto va osservato dunque: *il fatto che il codice di rito non contempra un seguito della procedura esecutiva dopo la diserzione del secondo esperimento d'asta non porta a escluderlo. Vi sono anzi norme positive e comunque principii sistematici che inducono a ritenere che il processo esecutivo vada avanti fino alla liquidazione dei beni. Una siffatta visione è poi coerente colla funzione soddisfattoria della esecuzione.*

4. - Indubbiamente il valore dei beni pignorati ha da valutarsi con una certa elasticità in rapporto a quello di stima, dopo che la diserzione del secondo esperimento d'asta dimostri una certa difficoltà di realizzo. Un siffatto problema induce quello relativo al prezzo. Esso non si pone per un terzo incanto in sede di espropriazione mobiliare, giacché anche il secondo si tiene a qualsiasi offerta.

Invece esso è prospettabile sia per il terzo incanto in espropriazione immobiliare, sia per la assegnazione anche di un compendio di mobili, dopo il secondo esperimento deserto. Mi sembra che non vi siano difficoltà per ammettere, come ho altrove spiegato, una assegnazione a qualsiasi offerta, sempre però riservando al giudice il potere di apprezzarla ed accoglierla. In effetti qui le parti si rovesciano: il giudice vende sempre, ma chi fa l'offerta di prezzo è il creditore aspirante alla assegnazione e non già l'ufficio esecutivo a stabilire il medesimo, anche nei suoi termini minimi.

Quanto alla espropriazione immobiliare pare egualmente da ammettersi una libertà dal vincolo del prezzo del secondo incanto ed a tale fine il giudice nella determinazione si avvarrà della collaborazione dei creditori *ex art. 590 c.p.c.* In ogni caso, a frustrare una vendita sottocosto qui c'è anche il rimedio dell'offerta *ex art. 584 c.p.c.* del sesto in più.

*Lo scritto è stato richiamato da:*

A. SCARDACCIONE, *Osservazioni sulle espropriazioni mobili*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, p. 148; P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1957, II, n.

SUL PROCESSO DI ESECUZIONE

916, p. 1; P. D'ONOFRIO, *Regime processuale dei mobili rimasti invenduti al secondo incanto*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, pp. 711, 712; A. BONSIGNORI, *Diserzione del secondo incanto e possibilità di incanti successivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1956, p. 1488; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, sub art. 538, p. 177; M.T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1964, III, p. 237, nota 70; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, n. 430, p. 577; SANSONE-BRACCI, *Codice della esecuzione*, Roma, 1974, p. 380; REIBALDI VITTORIA, *Formulario del processo di esecuzione*, Milano, 1981, p. 44. *La tesi sostenuta nello scritto è stata accolta dalla Suprema Corte con decisione Cass. civ., 3 agosto 1957, in Foro it., 1957, I, 1943; Cass. civ., 6 ottobre 1958, n. 3113, in Giust. civ., 1959, I, pp. 101, 103, nota 6.*